



Genova, 9 marzo 2021

Oggetto: Circolare informativa n. 02/21

Sommario

Sezione 1: Aggiornamenti in breve	2
1. Interpello 141/2021: prova della cessione INTRA	2
2. Bonus pubblicità 2021	2
3. Accesso all'area riservata nel sito dell'Agenzia delle Entrate	3
4. Deducibilità dell'IRAP da IRPEF/IRES - Esclusione del versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 3	
5. Chiarimenti sul credito sanificazione 2020	4
6. Detraibilità IVA per le erogazioni liberali effettuate nel 2020	4
7. Qualifica di esportatore abituale anche per i soggetti non stabiliti in Italia	4
8. Tassa libri sociali 2021	5
Sezione 2: Approfondimenti.....	6
9. Risoluzione 9/2021: deduzione forfetaria IRAP e integrative patent box.....	6
10. Novità del modello IVA 2021 - Omessi versamenti periodici	6
11. Regime del realizzo controllato per le società holding.....	7
12. Riallineamento e vincolo della riserva	7
13. Imposta di registro del diritto di superficie su terreno agricolo	8
14. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza	8
Sezione 3: Principali adempimenti	10
15. Mese di marzo 2021.....	10

Genova

Via XX settembre 33/7
16121 GENOVA
Tel +39 010 5705003
Fax +39 010 9845507

Milano

Piazza Velasca 8
20122 MILANO
Tel +39 02 76004104
Fax +39 02 76000714

Savona

Via Paleocapa 19/3
17100 SAVONA
Tel +39 019 814255
Fax +39 010 9845507



Sezione 1: Aggiornamenti in breve

1. Interpello 141/2021: prova della cessione INTRA

La risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 141 del 3.3.2021 ha esaminato il set documentale richiesto ai fini della prova del trasporto o spedizione dei beni dall'Italia in un altro Stato membro, in occasione di una cessione intra-Ue di beni mobili.

L'insieme di documenti conservati, infatti, deve risultare conforme alle disposizioni dell'art. 45-bis del Regolamento Ue n. 282/2011, efficaci dall'1.1.2020, che hanno uniformato le regole in materia di prova dell'avvenuto trasporto in relazione alle cessioni intra-Ue, introducendo una presunzione relativa.

L'Agenzia delle Entrate conferma in ogni caso la validità della prassi emanata in precedenza alla richiamata disposizione regolamentare (cfr. circ. 12.5.2020 n. 12). In particolare, ai fini della prova delle cessioni intracomunitarie "franco fabbrica" (EXW), è possibile avvalersi del CMR elettronico unitamente a un insieme di documenti dal quale si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore, e cessionario). Tali documenti, per essere idonei a fornire la prova della cessione devono essere "conservati congiuntamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle predette cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi Intrastat".

2. Bonus pubblicità 2021

Dal 1° al 31 marzo 2021 occorre presentare le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta investimenti pubblicitari di cui all'art. 57-bis del DL 50/2017 in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2021, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Con riferimento a tali investimenti, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021, sussiste un diverso regime a seconda della tipologia di investimenti (stampa o radio-TV).

Le istruzioni precisano infatti che, accanto alla misura di natura straordinaria introdotta dalla legge di Bilancio 2021 per la stampa, resta applicabile la misura a regime in relazione alla pubblicità effettuata sulle tv e radio locali, anche digitali. In sintesi, per gli anni 2021 e 2022, il bonus è riconosciuto:

- nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno dei due anni;
- nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell'1% degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo nell'anno precedente, in relazione agli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Ai fini della concessione dell'agevolazione, l'ordine cronologico di presentazione delle domande non è



rilevante. Nell'ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

3. Accesso all'area riservata nel sito dell'Agenzia delle Entrate

Dal 1° marzo 2021, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), l'Agenzia delle Entrate non rilascerà nuove credenziali Fisconline ai cittadini. Restano valide, comunque, le credenziali Fisconline già in possesso degli utenti e in uso, ma verranno dismesse il 30 settembre 2021.

Dal 1° marzo prossimo, quindi, chi non possiede le credenziali Fisconline potrà accedere all'area riservata dei servizi online dell'Agenzia utilizzando esclusivamente una delle tre modalità di autenticazione universali, SPID, CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi), riconosciute per accedere ai servizi online di tutte le Pubbliche amministrazioni.

I professionisti e le imprese in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline e Sister, rilasciate dall'Agenzia, potranno continuare a utilizzarle anche dopo il 1° marzo e fino alla data che sarà stabilita con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell'amministrazione digitale. Le persone fisiche, prima di poter operare per le società e/o per gli enti per i quali siano stati autorizzati, devono identificarsi e, dal 1° ottobre 2021, potranno farlo esclusivamente con SPID o CIE o CNS, a meno che siano titolari di partita IVA.

4. Deducibilità dell'IRAP da IRPEF/IRES - Esclusione del versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020

Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, l'IRAP da assumere a base per il calcolo della quota deducibile dalle imposte sui redditi (ex artt. 2 co. 1 del DL 201/2011 e 6 co. 1 del DL 185/2008) nel 2020 dovrebbe essere costituita solo dagli importi effettivamente versati, anche da parte dei contribuenti che hanno fruito dell'agevolazione di cui all'art. 24 del DL 34/2020.

Così, ad esempio, per un soggetto ISA la cui imposta effettivamente dovuta per il 2020 è pari a 80.000 euro, il primo acconto IRAP 2020 escluso dal versamento (indicato nella colonna 2 "Art. 24 - D.L. n. 34/20" del rigo IR25 "Acconti versati" del modello IRAP 2021) risulta pari a 40.000 euro.

Se la seconda rata di acconto effettivamente versata ammonta a 30.000 euro, tale importo costituirà il plafond per il calcolo della quota di IRAP deducibile per il 2020 (atteso che il saldo 2019 non è stato comunque corrisposto). Non appare, invece, corretto considerare in detto plafond il primo acconto "figurativo", pari - come detto - a 40.000 euro, poiché non pagato.



Il saldo relativo al 2020, pari - in base ai dati dell'esempio - a 10.000 euro (da indicare nel rigo IR26 del modello IRAP 2021), rileverà ai fini del calcolo della quota deducibile nel 2021 (in quanto sarà versato in tale anno).

Sarebbe opportuno in ogni caso un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sul tema.

5. Chiarimenti sul credito sanificazione 2020

Secondo la risposta della DRE Lombardia all'interpello n. 904-2613/2020, il credito d'imposta per la sanificazione di cui all'art. 125 del DL 34/2020 è limitato all'importo delle spese indicate per il 2020 nella comunicazione presentata entro il 7.9.2020, a prescindere dall'ammontare effettivamente sostenuto nel corso dell'anno.

Nella fattispecie, una società ha evidenziato che, rispetto alle spese stimate indicate nella comunicazione inviata, quelle effettive hanno superato l'importo previsto e quindi ha chiesto se anche la quota eccedente poteva essere computata ai fini di determinare il credito effettivamente fruibile.

La DRE ha bocciato la soluzione proposta, affermando che il credito d'imposta fruibile non può superare l'importo visualizzabile nel cassetto fiscale, che quindi costituisce il limite massimo del bonus. Le spese di sanificazione sostenute dopo il 7.9.2020 e non comunicate non possono infatti rilevare ai fini della quantificazione del credito fruibile.

6. Detraibilità IVA per le erogazioni liberali effettuate nel 2020

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 150 del 4.3, ha esaminato le condizioni per esercitare il diritto alla detrazione a fronte di erogazioni liberali in denaro o in natura, effettuate nel 2020 per fronteggiare la crisi da COVID-19, ai sensi dell'art. 66 co. 3-bis del DL 18/2020. Quest'ultima disposizione ha stabilito che gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura, nei confronti dello Stato, delle Regioni e di altri enti e istituzioni pubbliche, si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della detrazione dell'IVA di cui all'art. 19 del DPR 633/72. L'Agenzia delle Entrate precisa tra l'altro che, nonostante la decorrenza del comma 3-bis dell'art. 66 del DL 18/2020 sia il 7.6.2020, il regime di favore in termini di detrazione dell'IVA riguarda le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell'anno 2020, a partire dall'1.1.2020.

7. Qualifica di esportatore abituale anche per i soggetti non stabiliti in Italia

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 148 del 4.3.2021, ha confermato che la disciplina del plafond IVA si applica anche nell'ipotesi in cui l'esportatore abituale sia un soggetto non residente identificato direttamente ai fini IVA in Italia.



La questione oggetto di analisi da parte dell'Amministrazione finanziaria concerne una società con sede legale in uno Stato membro Ue, identificata ai fini IVA in Italia, che, per effetto dell'attività esercitata nel territorio dello Stato si trova "strutturalmente" in una posizione di credito IVA e intenderebbe avvalersi del regime IVA previsto per gli esportatori abituali. Tuttavia, il dettato letterale dell'art. 8 co. 2 del DPR 633/72, secondo cui possono beneficiare dell'istituto del plafond i soggetti in possesso dei necessari requisiti, "se residenti", lascerebbe intendere che potrebbero esserne esclusi gli operatori non residenti. L'Agenzia delle Entrate, richiamando la R.M. 21.6.1999 n. 102, precisa che, ferma restando l'esistenza dei presupposti per la sussistenza dello status di esportatore abituale, possono effettuare acquisti senza pagamento dell'IVA nei limiti del plafond maturato anche i soggetti che abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia o che si siano identificati direttamente ai fini IVA ai sensi dell'art. 35-ter del DPR 633/72.

8. Tassa libri sociali 2021

Entro il 16 marzo 2021 deve essere versata come di consueto la tassa annuale forfetaria per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori (art. 23 della Tariffa allegata al DPR 641/72).

Sono tenute al versamento le società di capitali (ad esempio spa, sapa e srl) e tutti gli altri enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (Ris. 90/1996).

A prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, l'ammontare della tassa è pari a:

- 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
- 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.

L'ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2021.

Le modalità di versamento sono diverse, a seconda che la tassa venga corrisposta per il primo anno di attività oppure per gli anni successivi. Per le società di nuova costituzione il versamento va effettuato prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA con apposito bollettino di conto corrente postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI.

Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 7085 ("Tassa annuale vidimazione libri sociali"), indicando, quale periodo di riferimento, l'anno 2021.



Sezione 2: Approfondimenti

9. Risoluzione 9/2021: deduzione forfetaria IRAP e integrative patent box

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9 del 10.02, ha affermato che le variazioni in diminuzione riferibili alle quote di reddito agevolabile spettanti a seguito di accordo di ruling da Patent box per gli anni di imposta 2015 e 2016, possono essere indicate nelle dichiarazioni integrative, ai fini IRPEF/IRES e IRAP, relative al periodo d'imposta 2016, scontando le aliquote vigenti per tale anno, sempreché non sia stata presentata istanza di rimborso (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate n. 11/2016).

La presentazione della dichiarazione integrativa IRAP a favore, a seguito della sottoscrizione di un accordo di ruling da Patent box, comporta anche la necessità di ridurre la deduzione forfetaria dell'IRAP dall'IRES della quale il contribuente abbia eventualmente beneficiato.

10. Novità del modello IVA 2021 - Omessi versamenti periodici

Il modello di dichiarazione IVA riferito al 2020 prevede un apposito rigo ove riportare i dati relativi ai versamenti IVA sospesi per effetto dei decreti emanati a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Il rigo VA16 del modello è riservato ai soggetti che, essendone legittimati da specifiche disposizioni, non hanno effettuato nel corso del 2020, alle scadenze previste, i versamenti IVA. Il rigo dovrà essere compilato:

- indicando nella casella 1 uno specifico codice, reperibile nell'Appendice delle istruzioni alla compilazione del modello, il quale consente di individuare la disposizione in forza della quale il versamento IVA è stato sospeso;
- riportando nel campo 2 l'ammontare dei versamenti sospesi.

Nel rigo VA16 campo 2, deve essere riportato l'importo del versamento che, alla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato, è stato sospeso. Secondo la stampa specializzata appare irrilevante la circostanza che la somma sia già stata pagata in tutto o in parte, secondo quanto previsto dalle disposizioni di ripresa dei versamenti sospesi.

Particolare attenzione deve essere posta in caso di esito della liquidazione Iva annuale a credito (VL33). Le istruzioni al modello Iva 2021 precisano, a proposito del rigo VL33, che «nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati. Qualora da tale calcolo emerga un importo negativo il presente rigo non deve essere compilato». Quindi, solo se l'Iva dovuta in conseguenza delle liquidazioni periodiche è stata effettivamente versata, la dichiarazione chiuderà a credito ed il credito "potenziale" esposto al rigo VL33 risulterà coincidente con il credito Iva "effettivo", cioè quello risultante dalla liquidazione Iva del mese di dicembre 2020, riportabile e utilizzabile già in sede di liquidazione Iva mensile del mese di gennaio 2021 senza ulteriori vincoli (IVA



su IVA). Diversamente, cioè in caso di versamenti iva parziali, il credito Iva “potenziale” esposto al rigo VL33, non potrà coincidere con il credito Iva “effettivo” in quanto “congelato” per un importo pari all’omesso versamento.

Il quadro VL prevede inoltre l'indicazione dell'eventuale credito potenziale del 2020 non spendibile a fronte di omessi versamenti periodici (nuovo rigo VL41).

11. Regime del realizzo controllato per le società holding

Ai sensi dell'art. 177 co. 2-bis del TUIR, un conferimento di partecipazioni "qualificate" consente di beneficiare del c.d. "realizzo controllato" al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

- le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

In merito al superamento delle soglie di partecipazione, l'Agenzia delle Entrate (in un interpello ancora da pubblicare) ha confermato l'impostazione indicata nella risposta n. 57/2021.

Pertanto, per le holding, le percentuali di diritto di voto (e di partecipazione al capitale) si devono riferire a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale ai sensi dell'art. 55 del TUIR, tenendosi altresì conto dell'effetto di demoltiplicazione prodotto dalla catena partecipativa. Questa impostazione determina un'incoerenza nell'ambito applicativo della norma, in quanto prevede per i conferimenti di partecipazioni in una holding un trattamento più sfavorevole rispetto ai conferimenti diretti di partecipazioni in società operative. Infatti, per questi ultimi non viene richiesto che il test delle percentuali minime debba essere svolto anche in relazione a tutte le società dei livelli inferiori.

12. Riallineamento e vincolo della riserva

La facoltà di riallineare i valori fiscali e quelli contabili, prevista dall'art. 110, comma 8 del DL 104/2020, è condizionata all'apposizione di un vincolo di sospensione d'imposta su riserve o capitale sociale per un ammontare corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva del 3%. Sussiste, quindi, un onere posto a carico delle imprese di costituire una riserva in sospensione pari ai valori riallineati “nettizzati” dell'imposta sostitutiva.

Il riallineamento ha natura extra-contabile; assume, cioè, rilevanza esclusivamente fiscale e non



modifica il valore civile dei beni e il patrimonio netto. In altre parole, non sono coinvolte le rappresentazioni di bilancio. Tuttavia, va apposto un vincolo a taluna delle riserve già esistenti.

In linea generale, si tratta di tutte le riserve del patrimonio netto, di utili o di capitale; più nello specifico occorre, però, chiedersi se il vincolo della sospensione d'imposta può essere allocato anche su riserve non disponibili: ad esempio, alla riserva da first time adoption (FTA). Si tratta di una riserva che non può essere distribuita, non può coprire perdite e non può essere portata ad aumento gratuito del capitale sociale; è, quindi, una riserva indisponibile che, tuttavia, di anno in anno, si rende libera e distribuibile in corrispondenza della quota ammortizzata (o svalutata) del maggior valore iscritto in sede di FTA o anche a seguito del realizzo dei beni.

Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, si ritiene che il riferimento alle "riserve utilizzabili" valga a richiamare tutte quelle riserve che non hanno già un vincolo di sospensione d'imposta, indipendentemente dalla circostanza che siano disponibili o indisponibili dal punto di vista civilistico. In altre parole, l'utilizzo di cui si tratta dovrebbe riguardare essenzialmente la possibilità di apporre il vincolo (cioè che la riserva non sia già vincolata).

13. Imposta di registro del diritto di superficie su terreno agricolo

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 3461 del 11.02.2021, ha precisato che l'atto di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli non può scontare l'imposta di registro del 15%, prevista dall'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 per gli atti di "trasferimento" di terreni, in quanto la "costituzione" del diritto di superficie su terreni da parte del cedente-costituente ha l'effetto di separare la proprietà del suolo da quella della costruzione soprastante e non può seguire, pertanto, le regole dettate per gli atti che hanno per oggetto il trasferimento dei diritti reali.

Tale atto rientra, quindi, solo nella previsione generale del primo periodo dell'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, che prevede l'aliquota del 9% (8% al tempo dei fatti oggetto del giudizio).

14. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza

Smart working semplificato fino al 30 aprile 2021

Il Ministero del Lavoro ha aggiornato le FAQ presenti sul proprio sito internet relative alle misure di contrasto al COVID-19, chiarendo che il termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working (art. 90, commi 3 e 4 del DL 34/2020 convertito) è prorogato, ai sensi dell'art. 19 del DL 183/2020 (conv. L. 21/2021, c.d. "Milleproroghe"), fino al 30 aprile 2021.

Fino a tale data, la modalità di comunicazione del lavoro agile resta telematica, mediante l'utilizzo della procedura semplificata, per la quale non è necessario allegare alcun accordo con il lavoratore, e con il



ricorso alla modulistica resa disponibile sul sito internet del Ministero stesso.

Per l'invio delle comunicazioni rimane altresì immutato l'applicativo informatico utilizzabile.

Per il differimento delle domande CIG COVID-19 scadute necessario un chiarimento dell'INPS

Con la circ. n. 5 diffusa l'8 marzo, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro fornisce un riassunto delle principali problematiche sorte con le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) e analizzate nel corso del 28° Forum Lavoro/Fiscale.

Tra le misure di maggior rilievo introdotte dalla legge di bilancio 2021 trovano spazio le agevolazioni contributive e in particolare gli esoneri per l'assunzione di giovani under 36 (art. 1 commi 10-15) e di donne (art. 1 commi 16-19). Con la circolare viene affrontata anche la misura introdotta dal comma 10-bis dell'art. 11 del DL 183/2020 (Milleproroghe), che prevede il differimento al 31 marzo 2021 dei termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Sul punto, la Fondazione Studi ritiene necessario un chiarimento dell'INPS con riguardo alle procedure, visto che, nel corso del 2020, si sono susseguite diversi interventi normativi e di prassi attinenti ai trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19.



Sezione 3: Principali adempimenti

15. Mese di marzo 2021

DATA	ADEMPIMENTO	
10 Marzo	REGISTRI CONTABILI E LIBRO INVENTARI	Termine per la trascrizione/conservazione sostitutiva del libro giornale, il libro inventari, i registri IVA e le scritture ausiliarie di magazzino relative all'esercizio 2019 per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2020 in via telematica entro il 10.12.2020.
16 Marzo	RITENUTE SUI REDDITI	Versamento ritenute operate nel mese precedente per: - Redditi di lavoro dipendente e assimilato; - Redditi di lavoro autonomo; Altre ritenute alla fonte.
	IVA <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese precedente
	SALDO IVA 2020	Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
	INPS	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti, gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto
	CERTIFICAZIONE UNICA 2021	Termine di invio all'Agenzia delle Entrate, per via telematica e di consegna ai percipienti della certificazione unica. L'inoltro all'Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 02.11.2021 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
	CUPE 2021	Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2020.
	TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 2021	Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti.
	RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI CAUSA COVID	Termine di versamento in unica soluzione o della 1ª rata (di massimo 4) di Iva, ritenute sospese scadenti a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020).
25 Marzo	INTRASTAT <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.
31 Marzo	RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI CAUSA COVID	Termine di versamento degli importi di cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento sospesi e in scadenza del 8.03.2020 al 28.02.2021 (D.L. 7/2021).
	BONUS PUBBLICITA' 2021	Dal 1° al 31 marzo 2021 occorre presentare le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta investimenti pubblicitari di cui all'art. 57-bis del DL 50/2017 in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2021.
	CONTRIBUTO FIRR 2020	Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contributo annuale relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l'Enasarco, mediante versamento telematico.

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.